

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

## Sezione degli enti locali 6501 Bellinzona

telefono  
e-mail

091/814.17.11  
carla.biasca@ti.ch

Ai  
- Municipi dei Comuni ticinesi  
- Direttori degli istituti scolastici  
attraverso i Municipi

*Tramite portale AC*

Bellinzona  
28 ottobre 2019



Ns. riferimento  
CB

Vs. riferimento

### Circolare SEL n. 20191028-11

#### **Incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e la funzione di Direttore d'istituto scolastico**

Signore e signori Sindaci e Municipali,  
signore e signori Direttori degli istituti scolastici,

con l'avvicinarsi delle elezioni comunali in aprile 2020, con questa circolare vi informiamo **sull'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e la funzione di Direttore dell'istituto scolastico comunale**; ciò in particolare vista l'evoluzione intervenuta negli ultimi anni nei compiti dei Direttori.

#### **Quadro giuridico**

All'eleggibilità di cittadini in Consiglio comunale è applicabile l'art. 43 Legge organica comunale (LOC)<sup>1</sup>.

Giurisprudenza e prassi passate indicavano come lo statuto di Direttore di scuola comunale - visti i compiti allora attribuiti a quest'ultimo - fosse assimilabile a quello di docente comunale.

---

#### <sup>1</sup> Eleggibilità

##### **art. 43**

<sup>1</sup> Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.

<sup>2</sup> La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.

<sup>3</sup> **Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine** e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Negli anni la figura del Direttore d'istituto scolastico è però cambiata, in particolare per l'evoluzione legislativa intercorsa. E meglio:

- è vero che la funzione del Direttore resta (come in passato) una funzione con chiare competenze di valenza scolastica-pedagogica, volte all'attuazione degli obiettivi di diritto superiore per la SE e SI. Sul Direttore sono in particolare oggi confluiti compiti di valutazione dei docenti; il Direttore ha poi come punto di riferimento l'Ispettore il quale fa da tramite con la Sezione delle scuole comunali.
- **Il Direttore - pur in ambito scolastico-pedagogico - è tuttavia vieppiù diventato un funzionario dirigente.** Come confermano casi di nomina degli ultimi anni, la funzione può anche essere scissa dall'abilitazione quale docente. In definitiva il nesso tracciato a suo tempo dalla giurisprudenza - che indicava come il suo statuto fosse assimilabile a quello di un docente - è divenuto molto più debole. Ciò in virtù del ruolo dirigenziale che contraddistingue ora la funzione.
- Le condizioni salariali legati alla funzione sono infine direttamente fissate dai singoli Regolamenti organici comunali (ROD) e non dalla LORD; in tale ambito vige pertanto piena autonomia comunale.

In esito, non è più possibile sostenere che la figura di Direttore rientri nell'eccezione dell'art. 43 cpv. 3 LOC per i docenti comunali. Più che quella di docente, la sua funzione assume connotazioni di funzionario dirigente (pur in ambito scolastico-pedagogico).

### **Conclusioni**

La funzione di Direttore di istituto scolastico ha assunto oggi connotazioni di funzionario dirigente, pur in ambito scolastico-pedagogico. Se ne deve dedurre che lo statuto di Direttore non è più sovrapponibile allo statuto di docente, per il quale l'art. 43 cpv. 3 LOC prevede la compatibilità con la carica di consigliere comunale.

**Ne deriva pertanto un'incompatibilità fra le due funzioni. Ciò a maggior ragione ritenuto che il disposto dell'art. 43 cpv. 3 LOC - in quanto eccezione alla regola - va applicato secondo criteri restrittivi, proprio tenuto conto delle finalità del principio alla base dell'art. 43 LOC (vedi separazione dei poteri)<sup>2</sup>.**

Nell'ipotesi dell'elezione alla carica di consigliere comunale di un Direttore dell'istituto scolastico, quest'ultimo non potrà assumere la carica e sarà sostituito da un candidato subentrante designato secondo le regole del subingresso (art. 59 LEDP).

Certi che porrete la necessaria attenzione su quanto sopra, è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

---

<sup>2</sup> Nel caso di istituti scolastici unici comprendenti più Comuni o di convenzioni fra Comuni per l'istituzione di una Direzione congiunta, l'incompatibilità sarà in linea di principio data (fatte salve situazioni particolari) in riferimento al Consiglio comunale del Comune con competenze di nomina del Direttore e nel cui organico e alle relative condizioni quest'ultimo è inquadrato (di regola il Comune sede).

Non può essere ritenuta un'incompatibilità in relazione ai Legislativi dei Comuni membri nel caso di Direttore di istituto scolastico consortile.

## PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:


C. Biasca



## PER LA SEZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI

Il Direttore:

R. Sisini



Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione delle scuole comunali (decs-sesco@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato, servizio dei diritti politici (can-dirittipolitici@ti.ch).